



Roma, 4 gennaio 2024

Ai Comitati L.N.D.  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
*Loro Sedi*

### **CIRCOLARE N° 37**

**Oggetto: Riforma fiscale – Pubblicazione in G.U. dei primi Decreti Legislativi di attuazione – Fiscalità internazionale – Primo modulo di riforma dell'IRPEF -**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 3-2024 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

## CENTRO STUDI TRIBUTARI

### CIRCOLARE N. 3 – 2024

#### **Oggetto: Riforma fiscale – Pubblicazione in G.U. dei primi Decreti Legislativi di attuazione – Fiscalità internazionale – Primo modulo di riforma dell'IRPEF -**

In attuazione della Legge n. 111 del 9 agosto 2023, recante delega al Governo per la revisione del sistema tributario, sono stati finora approvati dal Consiglio dei Ministri otto Decreti Legislativi di cui cinque sono entrati in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

I Decreti riguardano:

- Fiscalità internazionale – D. Lgs. 27 dicembre 2023, n.209 – G.U. n. 301 del 28 dicembre 2023 -
- Primo modulo di riforma dell'IRPEF e altre misure in tema di imposte dirette-D. Lgs. 30 dicembre 2023, n.216 – G.U. n. 303 del 30 dicembre 2023 –
- Statuto del contribuente – D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219 – G.U. n. 2 del 3 gennaio 2024 –
- Contenzioso tributario – D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 – G.U. n. 2 del 3 gennaio 2024 -
- Adempimento collaborativo - D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 221 – G.U. n. 2 del 3 gennaio 2024 -
- Accertamento (*approvato dal CdM in via preliminare il 3 novembre 2023*);
- Semplificazione degli adempimenti tributari (*approvato definitivamente dal CdM il 19 dicembre 2023*);
- Riordino del settore dei giochi (*approvato dal CdM in via preliminare il 19 dicembre 2023*);

I Decreti pubblicati in Gazzetta Ufficiale sono entrati in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione.

Si riportano le disposizioni dei primi due Decreti Legislativi – Fiscalità e Primo modulo di riforma dell'IRPEF. Gli altri tre, pubblicati nella G.U. del 3 gennaio 2024, saranno oggetto di una successiva Circolare.

#### **D. Lgs. n. 209 del 27 dicembre 2023**, recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale –

Si riportano alcune delle norme più importanti recate dal Decreto che prevede la revisione delle norme sulla residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi, ed è finalizzato all'allineamento del nostro ordinamento con la prassi internazionale e con le convenzioni per evitare le doppie imposizioni. E' prevista una norma di vantaggio per i lavoratori rimpatriati e per le imprese o attività produttive che tornano ad investire in Italia.

In particolare, con l'art. 1, viene stabilito che, ai fini delle imposte sui redditi, sono residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno nel territorio italiano la residenza o il domicilio, inteso quest'ultimo, con un criterio di natura sostanziale, come il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona.

Con il successivo art. 2 è precisato che si considerano residenti in Italia le società che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale nel territorio italiano

Con l'art. 5 è stabilito che i redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia, entro il limite annuo di 600 mila euro, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare in presenza di determinate condizioni legate alla permanenza nel territorio italiano del lavoratore.

L'art. 6 prevede che i redditi derivanti da attività economiche svolte in un Paese non appartenente alla U.E., che si trasferiscono nel territorio italiano, non concorrono a formare il reddito ai fini IRES e IRAP per il 50% del loro ammontare dal momento del trasferimento e per i 5 anni successivi. Si decade dal beneficio se nei 5 o, in caso di grandi imprese, nei 10 anni successivi le attività si trasferiscono, seppure parzialmente, fuori dal territorio italiano.

**D. Lgs. n. 216 del 30 dicembre 2023**, recante attuazione del primo modulo di riforma dell'IRPEF e altre misure in tema di imposte sui redditi.

**L'art. 1 - Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF –** prevede, con il **comma 1**, limitatamente all'anno 2024, l'unificazione del primo e del secondo scaglione dell'imposta con l'aliquota del 23%.

Pertanto, gli scaglioni di reddito per il 2024 saranno i seguenti:

- a) fino al 28.000,00 euro, 23%;
- b) oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00, 35%;
- c) oltre 50.000,00 euro, 43%

*Ad esempio, un contribuente titolare di reddito complessivo annuo lordo di 30.000,00 euro, con la precedente tassazione subiva una tassazione di euro 7.400,00 mentre, con la nuova, l'imposta scende ad euro 7.140,00 con un risparmio di 260,00 euro.*

*Con un reddito annuo lordo di 60.000,00 euro la nuova tassazione ammonta a euro 18.440,00 contro i precedenti 18.700,00 con il medesimo risparmio di 260,00 euro.*

Con il **comma 2** dell'art. 1 è stabilito, per il 2024, che la detrazione di euro 1.850,00 prevista per i lavoratori dipendenti, è innalzata ad euro 1.955,00, allineando così la *tax area* dei lavoratori dipendenti a quella già in essere per i pensionati.

Il **successivo comma 3** prevede che per il 2024, la somma a titolo di trattamento integrativo previsto per i redditi di lavoro dipendente o assimilati minori o uguali a 28.000,00 euro, è riconosciuta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000,00 euro qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente/assimilato sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'art. 13, comma 1, del TUIR, diminuita dell'importo di 75,00 euro rapportato al periodo di paga.

Il **comma 4** stabilisce che nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'IRPEF e relative addizionali per i periodi d'imposta 2024 e 2025, si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi 1 e 2.

**L'art. 2 – Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali –** stabilisce, al **comma 1**, che ai fini dell'IRPEF, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo lordo **superiore a 50.000,00 euro**, l'ammontare delle detrazioni dall'imposta lorda, spettante per il 2024, è diminuito di 260,00 euro in relazione agli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie. La riduzione della detrazione opera, inoltre, sulle erogazioni liberali a favore dei partiti politici e dei premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi. Sono escluse dalla franchigia in argomento le erogazioni liberali a favore delle Onlus, delle iniziative umanitarie religiose o laiche e quelle a favore degli enti del Terzo Settore.

Il successivo **comma 2** conferma che, ai fini del comma 1, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

**L'art. 3 – Adeguamento della disciplina delle addizionali regionali e comunali all'IRPEF alla nuova disciplina dell'IRPEF –** prevede l'adeguamento degli scaglioni delle addizionali regionali e comunali ai nuovi scaglioni nazionali. Per il 2024 gli enti territoriali possono deliberare di recepire i nuovi scaglioni nazionali entro il 15 aprile 2024; in carenza della delibera, per il 2024 l'addizionale si applica sulla base dei nuovi scaglioni dell'IRPEF; in tal caso si applica la prima, la terza e la quarta aliquota vigente nell'anno 2023, con eliminazione della seconda aliquota.

**L'art. 4 -Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni -**, al **comma 1**, stabilisce che per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, per i titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni, al costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato è applicabile una super deduzione del 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale. L'agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l'attività nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni con esclusione, quindi, delle attività avviate nel corso del 2023.

Il **comma 2** prevede che gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente.

Il successivo **comma 3** stabilisce che la super deduzione si applica al costo riferibile all'incremento occupazionale pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico.

Il **comma 4** prevede che nessun costo è riferibile all'incremento occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.

Il **comma 5** prevede che al fine di incentivare l'assunzione di particolari categorie svantaggiate, il relativo costo, ai fini del calcolo della super deduzione, è maggiorato di una ulteriore percentuale che sarà stabilita – **comma 6** – con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

**L'art. 5** stabilisce l'abrogazione della normativa relativa all'Aiuto alla Crescita Economica – ACE .